



# Unicobas Scuola

Federazione sindacale dei comitati di base

**SEDE NAZIONALE:**

Via Tuscolana, 9 - 00182 ROMA. Tel., Segr. e FAX 06/7026630 - 7027683  
Cod. Fisc. 96160700587 - Web: [www.unicobas.it](http://www.unicobas.it) - Email: [unicobas.rm@tiscali.it](mailto:unicobas.rm@tiscali.it)



Comunicato Stampa – 22 Gennaio 2010

**BATTUTO OGNI RECORD, QUARTA CONDANNA IN UN ANNO**

**CONDANNATO ANCHE IN APPELLO L'EX DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISIS FORESI DI PORTOFERRAIO RICCARDO BORRACCINI, ORA DIRIGENTE DELL'ISIS MATTEI DI ROSIGNANO (LIVORNO): SI RIFIUTAVA DI FORNIRE L'INFORMATIVA SINDACALE DI BASE ALL'UNICOBAS.**

**LA SENTENZA CASSA LA PARTE DEL CCNL DELLA SCUOLA CHE RISERVA L'INFORMATIVA SINDACALE AI SOLI SINDACATI PRESENTI ALLA TRATTATIVA NAZIONALE E SANCISCE L'ANTISINDACALITA' DI CHI LO HA SOTTOSCRITTO (MIUR, CGIL, CISL, UIL, SNALS E GILDA).**

**Il giudice del lavoro del tribunale di Livorno Jacqueline Magi**, con sentenza depositata il 22/12/09, ha confermato la sentenza del giudice Domenico Provenzano del 19/6/09 che ordinava al Ministero dell'Istruzione ed «al Dirigente Scolastico dell'Istituto Foresi di Portoferraio, quale organo della stessa amministrazione, la cessazione della condotta antisindacale contestata dal sindacato ricorrente e, per l'effetto, di **fornire ad Unicobas Scuola, in persona del suo terminale associativo**, l'informativa sugli atti di interesse sindacale .....».

Infatti il D.S. prof. Riccardo Borraccini aveva sempre negato al **terminale associativo** dell'Unicobas, prof. Carlo Anselmi, l'informativa sindacale di base (organici, formazione delle classi, accordi sindacali interni, nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti col fondo d'istituto...) arrivando addirittura a negare copia del contratto d'istituto che veniva quindi secretato e tenuto nel cassetto invece che essere affisso all'albo sindacale.

**Queste due sentenze sono importanti perché prime in Italia su un argomento di tale rilevanza nazionale** (il testo integrale delle sentenze è disponibile sul sito [www.unicobaslivorno.it](http://www.unicobaslivorno.it)). **Sanciscono il principio** che anche i **terminali associativi** dell'Unicobas (equivalenti ai rappresentanti sindacali aziendali del settore privato) hanno diritto all'informativa sindacale **alla pari di quelli dei sindacati firmatari del contratto nazionale**. L'Unicobas viene riconosciuto rappresentativo (anche se non firmatario del CCNL), in forza dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/70). Aggiungiamo che la discriminazione **viola anche una nota dell'ARAN** che precisa come ogni sigla che ha presentato liste per le elezioni RSU abbia diritto di costituire in qualsiasi scuola terminali associativi e di ricevere informative di istituto per loro tramite. Si pone termine alla presunta "discrezionalità" dei dirigenti.

**La sentenza del giudice Magi è ben motivata e ne riportiamo il passo più importante:** "E' accertato che il sindacato qui convenuto non abbia ricevuto adeguata informazione su quanto esposto. Risulta altresì pacifico che sia un sindacato altamente rappresentativo a livello nazionale e locale, essendo presente nella maggioranza delle scuole di Livorno. Dato atto che è una rappresentanza sindacale forte, anche se nuova, quindi non firmataria di contratto o componente di RSU, alla stessa spetta l'informativa prevista dallo Statuto dei Lavoratori, informativa per niente limitata alle RSU ed ai sindacati firmatari di contratto. Non può un CCNL di settore limitare i diritti che sono previsti nello statuto dei Lavoratori, e questa è l'interpretazione che il MIUR e l'istituto Foresi vorrebbero far passare: a fronte di un diritto di informazione generale per tutte le rappresentanze sindacali non può un contratto collettivo limitare il diritto alle sole rappresentanze da lui decise: questo costituirebbe comportamento antisindacale perché limiterebbe i diritti di un sindacato non firmatario o comunque non ricompreso nella volontà dei firmatari, impedirebbe il formarsi di nuove rappresentanze sindacali e autorizzerebbe il cristallizzarsi di situazioni sindacali date, senza possibilità di ricambio, contestazioni e pluralità. ..."

**Da notare che questa è la quarta condanna** per condotta antisindacale che nel giro di un anno viene inflitta al D.S. Borraccini: infatti il giudice del lavoro Dr.ssa Magi con sentenza del 20/1/09 l'aveva sanzionato perché impediva all'Unicobas l'affissione all'albo sindacale, sentenza confermata in appello dal giudice Provenzano il 7/10/2009.

*Stefano d'Errico (Segretario Nazionale)*